

**ESAMINATA FAVOREVOLMENTE NELLA  
SEDUTA DI GIUNTA DEL 9 novembre 2011  
NULLA OSTA PER L'INOLTRO ALLA  
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE  
PER I SUCCESSIVI ADEMPIMENTI**

DIREZIONE GENERALE

DIREZIONE CENTRALE BILANCIO

SETTORE SOCIETÀ ED ENTI PARTECIPATI

P.G. 808967 / 2011


**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO**

Alienazione delle quote azionarie nelle Società Partecipate SEA S.p.A. - Milano  
Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A - determinazioni.

Il Direttore del Settore  
Società ed Enti Partecipati


Mariangela Rimoldi



Il Direttore Generale  
Davide Corritore



Il Sindaco  
Giuliano Pisapia



## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

1. A norma dell'art. 3 co. 27 e segg. Legge 244/2007 ed entro il prescritto termine di legge del 31.12.2010, questo Consiglio Comunale individuava le partecipazioni azionarie da ritenersi strategiche ai fini del loro mantenimento in capo al Comune di Milano; nell'ambito di tale identificazione l'Amministrazione non ricomprendeva la partecipazione in seno alla società Milano-Serravalle – Milano Tangenziali S.p.a., di cui detiene il 18,6% del capitale sociale;
2. a mezzo della deliberazione Consiliare n. 11 del 28.03.2011, avente ad oggetto l'approvazione del bilancio di previsione 2011, conseguentemente si prevedevano tra le entrate le risorse provenienti dalla programmata alienazione delle predette quote, dando avvio ad un aggiornamento della valutazione di tali quote azionarie ad opera di esperto indipendente, ai fini della corretta determinazione del prezzo da porre come prezzo minimo per la cessione;
3. gli introiti in argomento risultavano determinanti, sia ai fini del rispetto degli equilibri del bilancio comunale, sia ai fini del raggiungimento degli obiettivi finanziari prescritti dal patto di stabilità;
4. a seguito dell'avvenuto aggiornamento della valutazione della società, la Giunta Comunale, con delibera n. 1613 del 12.05.2011, fissava in € 170 mil. il prezzo da porre come prezzo minimo per la cessione, da effettuarsi tramite procedura pubblica, della partecipazione finanziaria in Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.a.;
5. nella prima gara pubblica di vendita, pubblicata nel periodo 29 giugno 2011 - 5 settembre 2011, non veniva presentata alcuna offerta, né alcuna manifestazione d'interesse e neppure istanze per la visione dei documenti societari messi a disposizione dei concorrenti (data room);
6. la rilevanza degli introiti derivanti da tale alienazione, ai fini degli equilibri di bilancio e del patto di stabilità, induceva l'Amministrazione, alla scadenza obbligatoria infrannuale della verifica degli equilibri di bilancio (giusta delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 10.10.2011), alla decisione consiliare di indizione di una seconda procedura di gara pubblica;
7. il nuovo valore da porre come prezzo minimo per la cessione veniva fissato in 145 milioni di euro, sulla base di un ulteriore aggiornamento del documento di valutazione finanziaria ad opera dell'advisor indipendente incaricato (Dexia Crediop S.p.a.);
8. nelle more della nuova procedura di alienazione, il Comune di Milano proponeva (giusta deliberazione n. 53 del 24.10.2011) la variazione dell'art. 14 dello Statuto della società Milano-Serravalle – Milano Tangenziali S.p.a., relativo alla composizione del Cda, nell'ottica di attribuire al secondo maggiore azionista (pubblico o privato) la possibilità di nominare un rappresentante in consiglio di amministrazione; tale modifica in quanto idonea ad incrementare l'appetibilità sul mercato della partecipazione, veniva approvata a larghissima maggioranza da questo Consiglio Comunale;



9. la modifica statutaria, condivisa dal Consiglio Provinciale di Milano – socio di maggioranza in seno alla Società Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.a. -, si concretizzava nella deliberazione dell'Assemblea Soci del 27.10.2011 di apposita modifica statutaria nel preciso senso di cui al punto precedente;

ULTERIORMENTE PREMESSO che:

10. con determinazione dirigenziale n. 32 del 11/10/2011 venivano approvati gli atti della seconda gara pubblica di cessione delle quote azionarie in Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.a.; il relativo bando di gara era pubblicato integralmente sul sito internet del Comune di Milano, dal 11/10/2011 al 28/10/2011, per avviso sulla Gazzetta Ufficiale, sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europea e sul Sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sull'Osservatorio dei Contratti Pubblici – Regione Lombardia nonché, per estratto, su “Il Sole 24 Ore”, “Milano Finanza” e “Financial Times” -quotidiano in lingua inglese-; veniva ulteriormente richiamato in avviso 3 giorni prima della scadenza, sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” e “Corriere della Sera”. Alla scadenza del 28.10.2011, la gara veniva proclamata “deserta” e, neanche in tale occasione, si ottenevano manifestazioni d'interesse al ribasso e neppure istanze per la visione dei documenti societari messi a disposizione dei concorrenti (data room);
11. in data 28 ottobre 2011 (prot. 783124/2011 agli atti), successivamente alla scadenza del bando per la seconda gara di cui sopra, F2i Sgr – fondo italiano di investimento per le infrastrutture – rivolgeva all'Amministrazione Comunale una manifestazione di interesse per il pacchetto azionario composto dal 18,60% del capitale in Milano Serravalle – Milano Tangenziali Spa e dal 20% in SEA S.p.a.. La detta manifestazione d'interesse documentava l'interessamento di F2i per l'acquisizione congiunta della partecipazione finanziaria in Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.a. e in SEA S.p.a; a corredo, erano ivi indicate ad una serie di condizioni relative al prezzo, alle modalità e tempi di pagamento, nonché ad un determinato assetto di governance societaria in SEA S.p.a;
12. in data 1 Novembre 2011, anche il fondo infrastrutturale indiano Srei manifestava il proprio interesse all'acquisto del 18,6% di quote azionarie della società Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.a ed al 20% di quote azionarie di SEA S.p.a, con nota prot. Com.le n 794827/2011;

CONSIDERATO che:

1. sin dall'approvazione del bilancio di previsione 2011-2013, con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 28.03.2011, erano emerse difficoltà connesse al raggiungimento dell'obiettivo, assegnato al Comune di Milano quale contributo al miglioramento dei saldi di finanza pubblica (patto di stabilità). Tale obiettivo era superiore di 195 mil € rispetto al saldo-obiettivo 2010 (obiettivo, quest'ultimo, conseguito con un margine di 20.000 €). Tale situazione avrebbe richiesto azioni



- straordinarie da porsi in essere nel corso dell'anno;
2. nel corso dell'esercizio, con diverse successive comunicazioni, si evidenziava il permanere di tali criticità, evidenziando altresì possibili azioni da attuarsi;
  3. pur in considerazione delle ulteriori e importanti variazioni al bilancio, per effetto delle quali sono state attuate significative riduzioni della spesa, nonché di incremento delle entrate (per l'illustrazione si rinvia integralmente alle delibere del consiglio comunale n. 13 del 5.5.2011, nonché n. 42 del 1.08.2011), come già evidenziato nella delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 10.10.2011, l'eventuale alienazione delle quote della Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.a sarebbe stata condizione necessaria, ma non sufficiente per il raggiungimento dell'obiettivo di Patto di stabilità 2011. A tale scopo, anche richiamando la delibera di Giunta Comunale n. 2101 del 16.09.2011, tanto il Responsabile dei Servizi Finanziari quanto il Collegio dei Revisori dei Conti, ribadivano la necessità di porre in essere azioni straordinarie, quale condizione indispensabile al fine del perseguimento dell'obiettivo di patto di stabilità. La sola previsione della realizzazione di tali azioni straordinarie rendeva possibile la previsione tendenziale a fine 2011 del rispetto del patto di stabilità. Previsione in ogni caso di difficile attuazione, al punto che i pareri allegati alla medesima deliberazione suggerivano prudenzialmente un'azione dell'Amministrazione improntata sulla presunzione del mancato rispetto del patto di stabilità a fine esercizio, almeno sino a quando i dati contabili non avessero evidenziato una situazione diversa;
  4. sulla base delle previsioni aggiornate di accertamenti ed impegni di parte corrente, di incassi e pagamenti di conto capitale, così come elaborate grazie alle informazioni pervenute dalle direzioni dell'Ente, in assenza di alcun intervento straordinario tra quelli già sopra richiamati, oltre che in mancanza della prevista alienazione delle quote societarie possedute nella Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.a., risulterebbe uno scostamento tra saldo tendenziale, rilevante ai fini del patto di stabilità, ed obiettivo di patto di stabilità da conseguire, pari a circa 340 milioni di euro;
  5. gli obiettivi del Patto di stabilità Interno, a norma dell'art. 1, comma 684, della legge n. 296/2006, poi sostituito dall'art. 1, comma 379, della legge n. 244/2007, costituiscono per l'Amministrazione comunale condizione di legittimità della gestione, e l'eventuale mancato rispetto del Patto comporterà nell'esercizio 2012, ex D.Lgs 06.09.2011, n. 149, le sanzioni concernenti il divieto di contrazione di mutui e di assunzione di personale (con qualsivoglia tipologia) in aggiunta a:
    - riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio (entrata da federalismo fiscale), in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato per un importo fino al 3% delle entrate correnti, che comporterebbe una riduzione di circa 66,4 milioni di euro delle entrate correnti 2012;
    - fissazione del limite massimo della spesa corrente per un importo pari alla media della spesa corrente degli ultimi 3 esercizi, pari a 1.978 milioni di euro (si rileva che tale limite opera una riduzione rispetto al bilancio assestato 2011 di circa 500 milioni di euro sulla spesa corrente);



- riduzione del 30%, rispetto al valore risultante alla data del 30 giugno 2010, delle indennità di funzione degli amministratori (sindaci, assessori) e dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali;
6. tale prospettiva sanzionatoria, oltre a comportare la difficoltà di attuare gli investimenti previsti dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche se non nei limiti delle risorse generate da alienazioni patrimoniali, comporterebbe anche l'impossibilità di finanziare con eventuale nuovo indebitamento gli investimenti necessari all'Expo 2015, come anche l'impossibilità a prestare qualsiasi forma di garanzia eventualmente funzionale al finanziamento degli investimenti di cui sopra su finanziamenti sottoscritti dalle società Arexpo S.p.a e/o Expo 2015 S.p.a.;
  7. le sanzioni in argomento causerebbero anche il blocco -tra le altre- delle assunzioni indispensabili per il funzionamento di fondamentali servizi alla persona, quali le scuole dell'infanzia e gli asili nido, estendendosi tale divieto alle assunzioni a tempo determinato per sostituzione di malattie e maternità;
  8. la riduzione obbligata della spesa corrente di circa 500 milioni di euro rispetto alle previsioni di spesa del bilancio di previsione 2011 assestato determinerebbe, inoltre, un impatto sulla città di minori servizi erogabili, minori risorse economiche disponibili e riduzione occupazionale, nel delicato contesto economico-sociale già in massima difficoltà. Una tale riduzione di spesa, per di più, si configura quale manovra di critica realizzazione, in quanto il bilancio comunale risulta caratterizzato da spese obbligatorie per legge o da contratti in essere, così rendendo particolarmente complessa la predisposizione del bilancio di previsione 2012, in conformità a tale limite;
  9. tra le azioni straordinarie individuate quale ulteriore tentativo per conseguire l'obiettivo di patto di stabilità 2011 ed evitare le conseguenze sanzionatorie più sopra richiamate, vi è anche la rimodulazione dei pagamenti in conto capitale. Tale azione tuttavia comporta, da un lato, un deterioramento delle possibilità di conseguimento dell'obiettivo di patto di stabilità 2012 -già particolarmente arduo da realizzare anche per effetto degli oneri connessi alla realizzazione del grande evento Expo 2015- e, dall'altro, un aggravio sugli equilibri finanziari di un sistema economico-imprenditoriale già in difficoltà a causa della persistente crisi economica;

PRECISATO che:

- nel primo semestre 2011, la società a partecipazione comunale SEA S.p.a., gestore degli Aeroporti di Milano-Malpensa e Milano Linate, in attuazione alle decisioni assunte da questo Consiglio Comunale (delibera n.19/2011) nella seduta del 04.04.2011, avviava il percorso di ammissione a quotazione sul mercato azionario, ai fini del quale, il Consiglio Comunale decideva di autorizzare l'aumento del capitale sociale a pagamento, da realizzarsi mediante emissione di nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,11 (zero virgola undici) cadauna, aventi godimento pari a quello delle azioni in circolazione alla data di emissione, per



un numero massimo di azioni in misura tale da non determinare la riduzione della partecipazione del Comune di Milano, al di sotto del 51% del capitale sociale di SEA S.p.a., post aumento;

- l'assistenza e la rappresentanza del Comune di Milano nell'ambito del procedimento di quotazione, veniva affidata tramite gara ad evidenza pubblica all'advisor finanziario KPMG Advisory S.p.a. (contratto N° 750910/2011 del 24/10/2011 – determinazione n. 224/2011 del 12/05/2011, ad oggetto approvazione atti di procedura aperta sotto soglia comunitaria);
- in data 26.09.2011, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile sottoscriveva un nuovo contratto di programma con SEA S.p.a che (una volta emanato il decreto del Consiglio dei Ministri di approvazione) autorizzerà nuovi piani tariffari, determinando per SEA S.p.a. un'aspettativa di incremento dei ricavi e, in prospettiva, di redditività aziendale;
- in data 28 ottobre u.s. il Consiglio di Amministrazione di SEA S.p.a. deliberava il rinvio della medesima quotazione (prot. 801106/2011), tramite il ritiro della nota informativa e della nota di sintesi con conseguente rinuncia ad ottenere i provvedimenti autorizzativi, nonché la prosecuzione nell'iter istruttorio volto a ottenere l'autorizzazione di Consob alla pubblicazione del documento di registrazione e, da parte di Borsa Italiana, il giudizio di ammissibilità a quotazione delle azioni SEA S.p.a., così rinviando l'operazione, comunque possibile nell'arco temporale di 12 mesi dall'ottenimento del giudizio di ammissibilità a quotazione.

RITENUTO che:

- relativamente alla partecipazione azionaria Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.a., stante la dichiarata non strategicità di tale partecipazione, e giudicando che il trascorrere del tempo -che riduce gli anni della concessione autostradale di cui è titolare la società- porti ad un crescente deprezzamento della stessa, si ritiene di continuare nel tentativo di alienazione di tale partecipazione;
- relativamente alla situazione contabile generale, l'Amministrazione Comunale si trova nella necessità di porre in essere ogni azione per evitare il mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità 2011, al fine di evitare le conseguenze sulla gestione 2012 sopra evidenziate, dovendo contemperare tale urgenza con l'obiettivo di non pregiudicare ulteriormente le possibilità di perseguimento dell'obiettivo del patto di stabilità 2012 e, contemporaneamente, tutelare gli interessi delle imprese fornitrici del Comune di Milano per pagamenti tempestivi delle forniture effettuate, pur massimizzando la valorizzazione degli asset comunali in dismissione;
- l'incasso entro il 31.12.2011 -attraverso una vendita delle partecipazioni in Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.a e SEA S.p.a- di un importo quanto più possibile vicino ai 340 milioni di euro sia fortemente auspicabile, perché consentirebbe il conseguimento dell'obiettivo di patto di



- stabilità, senza penalizzare ulteriormente tanto i fornitori quanto la gestione del patto di stabilità 2012 del Comune di Milano;
- le manifestazioni di interesse pervenute al di fuori delle procedure di gara pubblica, pur non costituendo alcun vincolo per il Comune, rappresentano l'orientamento e l'interesse di investitori verso un pacchetto azionario composto di infrastrutture di trasporto, insieme aeroportuali e autostradali. Nell'ambito di tale percorso, il Comune di Milano può raggiungere, nell'imminente chiusura dell'esercizio 2011, l'obiettivo di riscossione, tramite l'integrazione dell'originaria offerta pubblica per l'alienazione delle quote possedute in Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.a. con l'alienazione di una quota pari al 20% del pacchetto azionario posseduto in SEA S.p.a., ottenendo:
    - l'effettiva possibilità di alienazione della partecipazione azionaria in Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.a.;
    - il riequilibrio finanziario, ai fini del patto di stabilità dell'esercizio 2011, evitando così il perdurare delle misure poste in essere dall'Amministrazione al medesimo fine, che impattano negativamente sul tessuto socio-imprenditoriale e sulla capacità di conseguimento dell'obiettivo di patto di stabilità 2012;

ALTRESI' RITENUTO CHE:

- sia interesse dell'Amministrazione comunale procedere all'alienazione delle quote SEA S.p.a. congiuntamente alle quote di Milano Serravalle – Milano tangenziali S.p.a., viste le decisioni già assunte da questo Consiglio Comunale in ordine alla non strategicità della partecipazione nella Società Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.a, nonché le difficoltà sopra richiamate in ordine alla alienazione delle quote di quest'ultima società;
- risulta, inoltre, opportuno proporre -in alternativa alla vendita congiunta del 20% di quote SEA S.p.a. e del 18,6% delle quote Milano Serravalle – Milano tangenziali S.p.a- anche la vendita di un pacchetto azionario più ampio di SEA S.p.a., determinato sulla base delle valutazioni proposte dall'advisor indipendente KPMG S.p.a. (in atti), che ha consentito di quantificare in € 385 mil. un possibile valore della quota del 29,75% del capitale sociale in SEA S.p.a.;
- tale seconda opzione di gara, formata dalla sola quota SEA S.p.a, allarga la possibilità di partecipazione ad un ambito più ampio e diversificato di operatori, con coerenti riflessi di massima concorrenzialità e di sollecitazione di offerte al miglior prezzo, oltre a garantire maggiormente l'Amministrazione sulla possibilità di raggiungere, entro la fine dell'anno, l'obiettivo del rispetto del Patto di Stabilità;
- affinché possa suscitare il massimo interesse da parte del mercato e quindi ampliare le chances di un maggior numero di offerte, la vendita di una partecipazione azionaria in SEA S.p.a. richiede alcune garanzie sulla governance, che consentano agli eventuali investitori una rappresentanza adeguata alla



propria partecipazione nella gestione aziendale, anche sulla scorta dell'esperienza maturata nei mesi passati in merito alla governance della società Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.a. ed alla sua collocabilità sul mercato;

ASSUNTO che:

1. Tale partecipazione rilevante in SEA S.p.a possa essere garantita da modifiche statutarie - come in allegato da approvarsi in assemblea - e patti parasociali da sottoscrivere con l'aggiudicatario delle partecipazioni azionarie in argomento, ma sin d'ora da approvarsi come segue:

• **modifiche statutarie:**

- a. Aumento dei componenti del Consiglio di amministrazione da 5 a 7; designazione a favore dell'aggiudicatario di due componenti del Consiglio di Amministrazione, al primo dei quali verrà attribuito l'incarico di Vice-Presidente;
- b. designazione in capo all'aggiudicatario di 1 membro effettivo del Collegio Sindacale e di 1 membro supplente;
- c. diritto di veto dell'Aggiudicatario in ordine all'adozione delle seguenti delibere societarie:
  - i. aumenti di capitale di SEA S.p.a. e sue Società controllate, deliberati con esclusione o limitazione del diritto di opzione dei soci -ivi inclusi gli aumenti di capitale da liberarsi mediante conferimenti in natura-, eccezion fatta per le delibere finalizzate alla quotazione sul mercato regolamentato (possibili anche mediante aumento di capitale deliberato con esclusione o limitazione del diritto di opzione dei soci);
  - ii. scioglimento, messa in liquidazione, operazioni di trasformazione / fusione o scissione di SEA S.p.a e sue controllate e partecipate;
  - iii. modificazione degli articoli statutarî inerenti le deliberazioni di cui ai punti precedenti.
- d. "diritto di co-vendita" di tutta o parte della propria quota a favore dell'aggiudicatario, secondo i medesimi termini e condizioni ottenute, nell'eventualità di cessione da parte del Comune di Milano di quote che importino la perdita della posizione di controllo in seno alla Società; tale diritto è controbilanciato dalla corrispondente "prerogativa di gradimento" a favore del Socio di maggioranza. Tali diritti e prerogative cesseranno automaticamente di avere efficacia nel caso in cui le azioni della Società siano ammesse alla quotazione presso un mercato azionario italiano.

• **Patti parasociali:**

- designazione del Chief Financial Officer o direttore finanziario di SEA S.p.a. a favore dell'aggiudicatario per il periodo di 2 esercizi finanziari dall'aggiudicazione;



VISTI:

- la valutazione di Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.a., aggiornata da Dexia in data 4 Novembre 2011, in cui il valore della società viene stimato tra un minimo di 141 milioni di euro ed un massimo di 175 milioni di euro (prot. 799344/2011 agli atti ). Tale valutazione può avvalorare la determinazione del prezzo minimo per la cessione della partecipazione detenuta in € 145 mil.;
  - la valutazione di SEA S.p.a. predisposta da KPMG S.p.a., individuato dal Comune di Milano mediante procedura ad evidenza pubblica quale advisor indipendente per affiancare lo stesso Comune nel processo di quotazione di SEA S.p.a., che ha stimato il valore della società in un intervallo compreso fra euro 1.345 mil. e euro 1.537 mil. (prot. 808731/2011 agli atti). In tale stima, come evidenziato dal medesimo advisor, *“non è considerata la distribuzione di dividendi, qualora intervenuta anteriormente all’operazione di cessione di una quota di partecipazione a beneficio esclusivo degli attuali azionisti”*: situazione che concretamente riguarda la presente Amministrazione Comunale, socio di maggioranza, che ha già espresso la volontà di approvare la distribuzione del dividendo straordinario 2011 pari a € 147 mil. (di cui 124,6 di spettanza del Comune di Milano); conseguentemente, va a modificarsi il valore minimo stimato, così evidenziandosi un nuovo intervallo di valore fra **euro 1198 mil e euro 1390 mil**. Sulla base di tale valutazione, risulta possibile assumere come valore minimo per la cessione del 20% del capitale sociale SEA S.p.a l’importo di 240 milioni di euro; ottenuto sulla base del valore più basso del range stimato dall’advisor. Trattandosi di una partecipazione di minoranza, *“il valore attribuibile a questa quota non sarebbe calcolabile con un algoritmo meramente basato sulla proporzionalità.... Ma dovrebbe tenere anche conto dei rischi incrementali per il compratore associati alla mancanza di controllo ed alla liquidabilità ristretta dell’investimento”* (cfr valutazione KPMG). Per tale motivazione pare ragionevole assestare la base di riferimento per la quantificazione al valore minimo del range, in quanto tale base minima dovrebbe avere un effetto assimilabile a operare uno “sconto di minoranza” (oggettivamente indeterminabile) rispetto ad un altro punto compreso nel medesimo range e ciò, anche in considerazione della circostanza che il pacchetto in vendita è composto altresì da quote azionarie di Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.a., risultate di ridotto interesse da parte del mercato.
- Diversamente, in relazione al pacchetto azionario formato da sole quote SEA S.p.a., pare ammissibile quantificare la base minima di gara facendo riferimento al valore medio della forchetta di valore quantificata dall’advisor, per la migliore omogeneità dell’oggetto di vendita e per la sua presumibile appetibilità di mercato, anche derivante dalle aspettative di rendita sopra argomentate.
- il testo dello Statuto di SEA S.p.a, nei contenuti di cui all’Allegato A, così come integrato/modificato ai seguenti artt.: 4 (diverse categorie di azioni e relativi diritti amministrativi) -



4bis (diritto di co-vendita / prerogativa di gradimento) - 9 (diritti di veto nelle deliberazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci) - 11 (composizione e nomina del Cda) - 12 (cooptazione componenti Cda) - 13 (Presidente e Vice-Presidente del Cda) - 15 (diritto di veto nelle deliberazioni di competenza del Cda) - 20 (collegio sindacale).

ESPRESSO CONCLUSIVAMENTE di voler procedere, per le argomentazioni di cui sopra, alla **alternativa cessione** dei seguenti pacchetti azionari:

- oggetto A: 18,60% di azioni della società Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.a., unitamente al 20 % di quote della società SEA S.p.a.
- oggetto B: 29,75% di quote della società SEA S.p.a;

garantendo i principi di pubblicità, trasparenza e par condicio, mediante la:

- o pubblicizzazione dei documenti di gara per il termine di 30 giorni, decorrenti dall'invio dell'avviso della procedura ad evidenza pubblica alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, tenendo conto della necessità di fissare nel 16/12/2011 il termine ultimo di presentazione delle offerte;
- o facilitazione massima all'accesso ai documenti delle Società in data room, da svolgersi anche con modalità telematiche accessibili dall'estero e con il minore impatto amministrativo a favore dei concorrenti;
- o possibilità di presentazione, da parte dello stesso operatore, di offerte sia per l'oggetto A) che per l'oggetto B);
- o indizione di un bando unico di gara, i cui elementi essenziali sono i seguenti:
  - a) requisiti dei partecipanti alla gara adeguati, ragionevoli e proporzionali all'oggetto della gara;
  - b) criteri di aggiudicazione: arà aggiudicato uno solo dei due oggetti di gara al concorrente che presenterà l'offerta più elevata. In caso di offerta economica di pari importo, riferito solo all'oggetto A) o, in alternativa, all'oggetto B), si procederà al rilancio. In caso di offerta economica di pari importo, pervenuta su entrambi gli oggetti, si aggiudicherà l'oggetto A);
  - c) previsione dell'obbligo a carico dell'aggiudicatario di una integrazione del prezzo da pagarsi al Comune di Milano, in caso di compravendita di quote azionarie SEA S.p.a. o Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.a da parte dell'aggiudicatario e di quotazione sul mercato di borsa entro 24 mesi dall'aggiudicazione del presente bando ad un prezzo superiore a quello di aggiudicazione, affinché il prezzo finale pagato per azione coincida con il prezzo delle compravendite o della quotazione.
- o Precisazioni negli atti di vendita:
  - a) i dividendi SEA S.p.a. e Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.a maturati nell'esercizio 2011 e relativi alle quote oggetto di alienazione da deliberarsi in occasione dell'approvazione del bilancio 2011 saranno di competenza dell'Amministrazione



Comunale;

- b) il prezzo dovrà essere accreditato sul conto di tesoreria dell'Amministrazione Comunale per la quota fissa di € 340 mil € entro e non oltre il 29 dicembre 2011, la restante parte del corrispettivo dovrà essere accreditata entro il 30 giugno 2012;
- c) l'acquirente delle quote SEA S.p.a. o Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.a si impegnerà a corrispondere al Comune di Milano- in caso di operazioni di acquisto di quote delle medesime società effettuate nei 24 mesi successivi alla aggiudicazione del presente bando- il maggior prezzo per azione pagato rispetto al prezzo di aggiudicazione, moltiplicato il numero di azioni della medesima società acquisite con il presente bando. Tale maggior prezzo dovrà essere corrisposto anche in caso di quotazione di tali società -nel medesimo periodo di tempo- ad un valore di collocamento maggiore del prezzo di aggiudicazione del presente bando.

#### ACQUISITI:

- il parere tecnico favorevole, espresso dal Direttore Generale e dal Direttore del Settore Società ed Enti Partecipati a norma dell'art. 49 D. Lgs 267/2000;
- il parere di regolarità contabile espresso dalla Civica Ragioneria;
- il parere del Segretario Comunale in punto di legittimità;

#### Visti:

- la L. 474/1994, di conversione del DL 332/94 recante "Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni"
- il D. Lgs 267/2000, con particolare riferimento all'art. 42 che attiene alla competenza di questo Consiglio Comunale;
- lo Statuto Comunale;

#### DELIBERA

1. di approvare la cessione, alternativa fra i due oggetti di seguito indicati:
  - o A) pacchetto finanziario formato dal 18,60% di azioni del capitale sociale della Società Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.a. e dal 20% di azioni del capitale sociale di SEA S.p.a
  - o B) pacchetto finanziario formato dal 29,75% di azioni in seno alla società SEA S.p.a.

da aggiudicarsi con procedura ad evidenza pubblica, alle condizioni tutte riportate in premessa;



2. di stabilire il medesimo prezzo minimo di gara per l'oggetto A) e l'oggetto B), pari ad euro 385 milioni di euro, ottenuto tramite la valutazione di 145 milioni per la cessione delle quote di Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.a. e di 240 milioni di euro per il 20% delle quote azionarie in SEA S.p.a. nonché coincidente con il prezzo minimo per la cessione del 29,75% del capitale sociale di SEA S.p.a, così come determinato dall'advisor KPMG S.p.a. Tale valore costituirà il prezzo di partenza per le offerte al rialzo dei concorrenti;
3. di approvare le modifiche/integrazioni allo Statuto Sociale di SEA S.p.a. relativamente agli articoli 4 – 4bis – 9 – 11 – 12- 13 – 15-20 e, quindi, approvare - unitariamente - il nuovo testo dello statuto sociale che l'Assemblea straordinaria di SEA S.p.a. sarà chiamata ad approvare, nei contenuti dell'allegato *sub* "A", con l'evidenza che tali modifiche saranno effettuate nell'ipotesi di aggiudicazione e, conseguentemente, qualificare il Sindaco o Suo Delegato alla partecipazione nell'Assemblea Straordinaria in cui sarà disposta la modificazione dello Statuto della società SEA S.p.a, al fine di votare a favore delle suddette modifiche statutarie e al fine che siano conferiti al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione i più ampi poteri per provvedere a quanto necessario in attuazione dei precedenti punti, nonché in adempimento alle formalità necessarie affinché la presente deliberazione ottenga quanto occorra per la completa esecuzione, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario, utile o opportuno, nessuno escluso, compreso quello di introdurre le eventuali modificazioni, variazioni, soppressioni o aggiunte di carattere non sostanziale che risultassero necessarie o comunque richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, anche in relazione alle eventuali indicazioni delle Autorità Competenti;
4. di approvare, sin d'ora autorizzandone la sottoscrizione, seppur subordinatamente all'esito favorevole della gara di cui sopra, i seguenti contenuti di un patto parasociale relativo alla governance in SEA S.p.a:
  - designazione del Chief Financial Officer o direttore finanziario di SEA S.p.a. a favore dell'aggiudicatario per il periodo di 2 esercizi finanziari dall'aggiudicazione;
5. di dare atto che tale operazione è conforme alla vocazione aziendale di SEA S.p.a quale soggetto interessato ad operare in contesti internazionali in ottiche sinergiche con altre realtà imprenditoriali;
6. di dare atto che l'operazione di cui al presente deliberato non ha influenza sul riconoscimento a favore dell'Amministrazione Comunale del dividendo straordinario 2011 di € 124,6 mil. proveniente dal bilancio di SEA S.p.a, da deliberarsi a cura dell'Assemblea Soci SEA S.p.a entro il 31 dicembre 2011, sin d'ora autorizzata;
7. stante l'urgenza di provvedere come meglio sopra argomentato, dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134 TUEL, dando atto che ne è stata effettuata apposita e separata votazione.





## Articolo 1

La società "SOCIETA' PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI S.E.A.", costituita con rogito 22 maggio 1948, Dott. Ezechiele Zanzi a Busto Arsizio, ha la durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere ulteriormente prorogata per decisioni dell'assemblea.

Oggetto della società e' l'esercizio dell'attività di progettazione, costruzione e gestione di aeroporti, nonché di qualsiasi attività connessa e complementare alla gestione aeroportuale ed al traffico aereo di qualunque tipo o specialità ivi incluse le attività connesse e/o strumentali (i) all'erogazione a terzi, anche esterni al sedime, di servizi forniti in ambito aeroportuale, (ii) allo sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento e manutenzione di impianti, sistemi ed infrastrutture per l'esercizio dell'attività di gestione aeroportuale in Italia e all'estero, (iii) alla fornitura di consulenze in materia aeroportuale, anche a favore di terzi con esclusione, comunque, dell'attività professionale riservata.

Essa può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che siano ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; può infine assumere partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre società od imprese, aventi oggetto analogo od affine o connesso al, o sostanzialmente coincidente con il, proprio attraverso le quali svolgere, sia direttamente che indirettamente, nei limiti consentiti dalla legge, le attività di cui al presente articolo 1.

## Articolo 2

La società ha la sua sede legale presso la Direzione Generale



sull'Aeroporto di Linate in Segrate; essa potrà costituire filiali, succursali, agenzie, rappresentanze anche all'estero e sopprimerle.

### **Articolo 3**

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello da loro dichiarato e risultante dal libro dei soci o da successive rettifiche pervenute alla società per lettera raccomandata.

### **Articolo 4**

Il capitale sociale è di euro 27.500.000,00 (ventisettemilionicinquecentomila/00) diviso in n. 250.000.000.= (duecentocinquantamila) di azioni da euro 0,11 (undici centesimi) ciascuna, suddivise in tre categorie di azioni, e precisamente:

(i) n. *[numero azioni del Comune di Milano al netto delle azioni che saranno trasferite al vincitore della gara]* azioni di categoria A (le "Azioni di Categoria A");

(ii) n. *[numero azioni del Comune di Milano che saranno trasferite al vincitore della gara]* azioni di categoria B (le "Azioni di Categoria B");

(iii) n. *[indicare numero delle azioni della Società al netto di quelle sub (i) e (ii)]* altre azioni (le "Altre Azioni").

Ai titolari delle Azioni di Categoria A, ai titolari delle Azioni di Categoria B, e ai titolari delle Altre Azioni spettano i medesimi diritti, fatta eccezione esclusivamente per quanto previsto nel successivo Articolo 4-bis del presente Statuto.

Il capitale potrà essere aumentato anche con emissione di azioni privilegiate od aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni.

In caso di aumento del capitale sociale a pagamento mediante emissione di azioni in misura non proporzionale alla suddivisione del capitale nelle varie categorie azionarie esistenti, o qualora l'aumento preveda l'emissione di azioni appartenenti ad alcune soltanto delle categorie esistenti, la relativa delibera non richiede l'approvazione di alcuna assemblea speciale ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile, fermo il diritto di opzione a favore di tutte le azioni in cui il capitale è suddiviso.

Le azioni sono nominative; qualora non ostino disposizioni di legge, le azioni interamente liberate, su richiesta dell'azionista, potranno tramutarsi al portatore.

Le azioni sono indivisibili; nel caso di comproprietà di una azione si osservano le disposizioni dell'art.2347 C.C.

L'assemblea straordinaria in data 3 maggio 2011 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in denaro, in via scindibile per massimi nominali Euro 18.095.000,00, mediante emissione, anche in più tranche e/o fase di esecuzione, di massime n. 164.500.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,11 ciascuna, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, c.c., da offrire in sottoscrizione al fine della quotazione sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A., con termine finale di sottoscrizione alla data del 31 luglio 2013, come meglio stabilito dalla relativa deliberazione assembleare.

#### **Articolo 4- bis**

Ai fini del presente Articolo 4-bis:

(a) per "Trasferimento" si intende qualsiasi negozio in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il trasferimento della proprietà delle Azioni delle categorie A o B;



(b) per "controllo" o "controllare" si intende quanto previsto dall'art. 2359, primo comma, n. 1, del codice civile;

(c) "Trasferimento Infragruppo" si intende un Trasferimento effettuato ad un soggetto controllante il, controllato, o soggetto al medesimo controllo del, soggetto Trasferente.

Nel caso in cui il socio titolare di azioni di categoria A intenda Trasferire ad un terzo, in tutto o in parte, le proprie azioni a fronte di un corrispettivo in denaro e, ad esito di tale Trasferimento, il socio titolare di Azioni A cessi di Controllare la Società, dovrà darne apposita comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. al socio titolare di azioni di Categoria B, indicando i termini e le condizioni a cui intende effettuare tale Trasferimento (la "Comunicazione di Trasferimento").

Nel caso in cui, entro e non oltre il termine di decadenza di 10 giorni a decorrere dalla ricezione della Comunicazione di Trasferimento, il socio titolare di azioni di Categoria B dichiari, mediante comunicazione scritta, effettuata con raccomandata A.R. al socio titolare di azioni di categoria A., di voler esercitare il diritto di co-vendita cui al presente Articolo 4-bis, il socio titolare di Azioni di Categoria A dovrà fare in modo che il terzo acquisti dal socio titolare di Azioni di Categoria B tutte le Azioni di Categoria B di cui lo stesso sia proprietario, ai medesimi termini e condizioni indicati nella Comunicazione di Trasferimento.

Nel caso in cui il socio titolare di azioni di Categoria B intenda Trasferire, in tutto o in parte, azioni di Categoria B dovrà ottenere il preventivo gradimento del socio titolare di azioni di categoria A, restando espressamente inteso che il gradimento potrà essere negato purché il socio titolare di azioni di categoria A procuri, entro e non oltre il termine di 3 mesi dal diniego del gradimento, un terzo acquirente disposto ad acquistare le azioni del socio titolare di Azioni di Categoria B



agli stessi termini e condizioni offerte dal terzo.

Una volta ottenuto il gradimento, il socio titolare di Azioni di Categoria B potrà trasferire le sue Azioni di Categoria B, fermo restando che, ad esito del Trasferimento, tali azioni cesseranno automaticamente di appartenere alla categoria delle Azioni B e diventeranno Altre Azioni.

Il presente Articolo 4-bis cesserà automaticamente di avere efficacia nel caso in cui le azioni della Società siano ammesse alla quotazione presso un mercato azionario italiano.

Il presente Articolo 4-bis non trova applicazione nel caso di Trasferimenti Infragruppo.

## **Articolo 5**

L'assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché nel territorio dello Stato.

Il Consiglio di Amministrazione convoca l'assemblea ordinaria, almeno una volta all'anno entro il termine di 120 (centoventi) giorni ovvero - quando particolari esigenze lo richiedano - entro il termine di 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

## **Articolo 6**

Il socio che abbia diritto di intervento all'assemblea può, salvi i limiti di cui all'art.2372 C.C., farsi rappresentare da altro socio che abbia lo stesso diritto.

E' valida a tale effetto una delega conferita per iscritto anche



sul biglietto di ammissione.

La constatazione della regolarità delle deleghe ed in genere della legittimazione a intervenire all'assemblea spetta al Presidente dell'assemblea stessa.

## **Articolo 7**

Possono partecipare all'assemblea gli azionisti che abbiano depositato le azioni almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la Società o l'Istituto di credito indicato nell'avviso di convocazione.

Le azioni depositate non potranno essere ritirate prima che l'assemblea si sia regolarmente tenuta.

## **Articolo 8**

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, impedimento, dal Vice Presidente o da persona designata dall'assemblea.

È riservato al Presidente di constatare la regolare costituzione dell'assemblea, (nonché) di verificare i biglietti di ammissione all'intervento e al voto di ciascun azionista, nonché di dirigere e regolare la discussione.

Il Presidente sarà assistito da un segretario designato dagli intervenuti.

Nell'assemblea straordinaria le funzioni di segretario sono esercitate da un Notaio designato dal Presidente.

## **Articolo 9**

Le deliberazioni dell'assemblea sono valide se prese con le presenze e le maggioranze stabilite dalla legge, fatta eccezione unicamente per le decisioni relative alle materie di seguito elencate, che potranno essere assunte solo con la



presenza e il voto favorevole di tanti azionisti che rappresentino almeno l'81% (ottantunopercento) del capitale sociale con diritto di voto pieno:

(i) aumenti di capitale della società deliberati con esclusione o limitazione del diritto di opzione degli azionisti (ivi inclusi gli aumenti di capitale da liberarsi mediante conferimenti in natura), fatta eccezione unicamente per gli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione finalizzati alla creazione del flottante necessario per la quotazione in borsa della società;

(ii) scioglimento e messa in liquidazione della società;

(iii) operazioni di trasformazione, fusione o scissione della società;

(iv) modifica degli Articoli 4bis, 9, 11, 12, secondo paragrafo,

Quando per la validità delle deliberazioni, la legge richiede la maggioranza assoluta, questa viene calcolata non tenendo conto delle astensioni dal voto.

Le votazioni potranno svolgersi per alzata di mano o per appello nominale; la scelta tra i due sistemi spetta al Presidente dell'assemblea.

## **Articolo 10**

Le deliberazioni prese dall'assemblea e il riassunto - ove richiesto - delle dichiarazioni dei soci consteranno da verbale che sarà redatto e sottoscritto dal Presidente e dal segretario, o dal Notaio.



## **Articolo 11**

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri.

Salva diversa unanime deliberazione dell'Assemblea, la nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate da azionisti che, da soli o congiuntamente ad altri azionisti, siano proprietari di azioni con diritto di voto pieno che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale.

Le liste dovranno contenere un numero di candidati pari a quello dei consiglieri da eleggere, che dovranno essere indicati con un numero progressivo, e dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima di quello fissato per la prima convocazione dell'assemblea chiamata ad eleggere il Consiglio di Amministrazione. Ogni candidato potrà concorrere all'elezione in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Ogni azionista potrà presentare, o concorrere alla presentazione, di una sola lista.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, dovranno essere depositate, a pena di inammissibilità, le dichiarazioni con i quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica.

All'elezione degli amministratori si procederà come segue: (i) ogni azionista potrà votare a favore di una sola lista; (ii) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti 5 (cinque) amministratori, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati nella lista stessa; (iii) dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti in



assemblea saranno tratti i rimanenti 2 (due) consiglieri di amministrazione, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati saranno elencati nella lista.

La procedura prevista dal presente Articolo si applica solo nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non sia possibile procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal presente Articolo, all'elezione provvederà l'Assemblea con le maggioranze di legge.

## Articolo 12

Gli amministratori durano in carica per un periodo, stabilito dall'assemblea, non inferiore ad un esercizio e non superiore a tre esercizi con decorrenza dall'accettazione della carica.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, dovessero venire meno uno o più amministratori eletti dalla lista che ha ottenuto in assemblea il secondo maggior numero di voti il Consiglio di Amministrazione provvederà alla cooptazione scegliendo, ove possibile, tra i candidati non eletti della lista dalla quale era stato tratto l'amministratore venuto meno.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione di oltre la metà' degli amministratori, l'intero Consiglio si intenderà' decaduto e il Collegio Sindacale provvederà' con urgenza alla convocazione dell'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

## Articolo 13

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente che durano in carica per tutta la durata del Consiglio, fermo restando che il Presidente dovrà essere eletto dal Consiglio tra i consiglieri eletti dalla lista che ha ottenuto il



Assemblea il maggior numero di voti ai sensi del punto (ii) del precedente Articolo 11, laddove il Vice-Presidente dovrà essere eletto dalla lista che ha ottenuto in assemblea il secondo maggior numero di voti ai sensi del punto (iii) del precedente Articolo 11 .

Il Consiglio puo' delegare parte delle proprie attribuzioni a un Comitato Esecutivo, determinando i limiti della delega nonche' il numero dei componenti e le modalita' di funzionamento.

La remunerazione dei membri del Comitato Esecutivo spetta all'assemblea (art.2389 C.C.).

Il Consiglio puo' nominare uno o piu' amministratori delegati conferendo loro i poteri e determinandone la remunerazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Il Consiglio elegge il proprio segretario, in via permanente o in occasione di ogni riunione, scegliendo anche fuori dei suoi componenti.

## **Articolo 14**

Il Consiglio si riunira' sia presso la sede della societa', sia altrove purché in Italia tutte le volte che il Presidente o in sua assenza o impedimento il Vice Presidente lo giudichera' opportuno, oppure sara' fatta domanda per iscritto della sua convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno due membri del Consiglio stesso o dal Collegio Sindacale.

La convocazione del Consiglio si fara' con lettera raccomandata da spediti almeno cinque giorni prima dell'adunanza o, nei casi di urgenza, con telegramma o telefax da spediti almeno due giorni prima.

Nell'atto di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e gli argomenti da trattare.

In mancanza delle suddette formalita' il Consiglio delibera



validamente quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

## **Articolo 15**

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci e si fanno constare da verbale sottoscritto da chi presiede e da chi funge da segretario.

Le decisioni relative alle seguenti materie non possono essere delegate e possono essere approvate esclusivamente con la presenza e il voto favorevole di almeno 6 (sei) consiglieri su 7 (sette): (i) acquisto o trasferimento, con qualsiasi modalità effettuato, di partecipazioni in società o altri enti e di aziende o rami di esse; (ii) istruzioni circa il voto da esprimere nelle assemblee delle società controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. ove queste siano chiamate a deliberare sulle materie di cui all'articolo 9, punti (i), (ii) e/o (iii). È ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (video o teleconferenza). In tal caso, tutti i partecipanti debbono poter essere identificati e debbono essere, comunque, assicurate a ciascuno dei partecipanti la possibilità di intervenire ed esprimere il proprio avviso in tempo reale nonché la ricezione, trasmissione e visione della documentazione non conosciuta in precedenza; deve essere, altresì, assicurata la contestualità dell'esame, degli interventi e della deliberazione. I Consiglieri ed i Sindaci collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene



la riunione. La riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, che devono ivi operare congiuntamente.

## **Articolo 16**

Il Consiglio di Amministrazione ha, entro l'ambito dell'oggetto sociale, tutti i poteri che per legge o per statuto non siano espressamente riservati all'assemblea, e cio' al fine di provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria della societa'.

A titolo esemplificativo il Consiglio avra' quindi, fra le altre, la facolta' di acquistare, vendere e permutare immobili, conferirli in altre societa', costituite o costituende, assumere partecipazioni od interessenze, consentire iscrizioni, cancellazioni ed annotamenti ipotecari, rinunciare ad ipoteche legali ed esonerare i Conservatori dei Registri Immobiliari da responsabilita'; transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti, e presso ogni altro ufficio pubblico o privato.

Il Consiglio puo' inoltre conferire, per singoli atti o categorie di atti, il potere di rappresentare la societa' al o agli amministratori delegati, a singoli amministratori, al Direttore Generale, ad altri dipendenti della societa' e a terzi.

Al Consiglio di Amministrazione spettano, e non sono delegabili ad altri organi sociali, le deliberazioni concernenti i seguenti argomenti:

a) la nomina dei membri del Comitato Esecutivo e/o dell'amministratore o degli amministratori delegati e la delega di attribuzioni ad amministratori singolarmente e/o congiuntamente; la determinazione delle remunerazioni al o



- agli amministratori delegati;
- b) l'approvazione dei programmi pluriennali di investimenti in immobili, impianti, macchinari e partecipazioni in altre società';
  - c) la concessione di garanzie personali e reali, anche nell'interesse di terzi;
  - d) la nomina e la revoca del Direttore Generale;
  - e) la nomina e la revoca dei Dirigenti;
  - f) la delega e le istruzioni a propri membri e/o terzi per partecipare e deliberare in assemblee di società' controllate e collegate.

### **Articolo 17**

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione, oltre ad un eventuale assegno annuo fisso per indennità di carica determinato complessivamente dall'assemblea e ripartito dal Consiglio stesso tra i propri membri nelle proporzioni che riterrà di adottare, spetta la rifusione delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, da conteggiarsi nelle spese generali dell'esercizio.

Il rimborso delle spese come sopra spetta anche al Collegio Sindacale.

### **Articolo 18**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta la società' in giudizio e verso terzi.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza sociale è' attribuita al Vice Presidente.

### **Articolo 19**

Per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di



Amministrazione e per la gestione corrente degli affari sociali, il Consiglio di Amministrazione puo' nominare un Direttore Generale stabilendone le funzioni ed i poteri.

## **Articolo 20**

Il Collegio Sindacale e' composto da cinque Sindaci effettivi e due supplenti nominati e funzionanti a norma di legge.

Faranno parte di diritto del Collegio Sindacale, quali Sindaci effettivi, due rappresentanti dell'Amministrazione dello Stato, dei quali uno, con funzioni di Presidente del Collegio, nominato dal Ministro del Tesoro e l'altro dal Ministro dei Trasporti.

Fatta salva ogni diversa unanime deliberazione dell'assemblea, la nomina dei rimanenti 3 (tre) Sindaci effettivi e dei 2 (due) Sindaci supplenti avverrà sulla base di liste presentate da azionisti che, individualmente o congiuntamente, siano proprietari di una partecipazione rappresentativa di una percentuale complessiva del capitale sociale superiore al 15% (quindici per cento). In tali liste a ciascun candidato dovrà corrispondere un numero progressivo.

Le liste presentate dagli azionisti dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 2 (due) giorni lavorativi prima di quello fissato in prima convocazione per l'adunanza dell'assemblea chiamata ad eleggere il Collegio Sindacale. Ogni candidato potrà concorrere all'elezione in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni azionista potrà concorrere alla presentazione di una sola lista, restando inteso che più azionisti potranno sempre presentare congiuntamente una sola lista. Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno essere depositate, a pena d'inammissibilità, le



dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica.

Alla elezione dei suddetti Sindaci effettivi e supplenti si procederà come segue: (i) ogni azionista potrà votare a favore di una sola lista; (ii) dalla lista che avrà ottenuto in assemblea il maggior numero di voti saranno tratti 2 (due) Sindaci effettivi ed 1 (uno) Sindaco supplente, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati saranno stati elencati nella lista; e (iii) dalla lista che avrà ottenuto in assemblea il secondo maggior numero di voti sarà tratto 1 (uno) Sindaco effettivo ed 1 (uno) Sindaco supplente, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati saranno stati elencati nella lista.

La procedura prevista dal presente Articolo si applica solo nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Collegio Sindacale.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non sia possibile procedere alla nomina del Collegio Sindacale con le modalità previste dal presente Articolo, all'elezione provvederà l'Assemblea con le maggioranze di legge.

I Sindaci durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La loro retribuzione annuale viene determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intera durata del loro ufficio; la retribuzione così determinata si applica anche ai Sindaci di nomina ministeriale.



Le riunioni del Collegio Sindacale possono anche essere tenute in teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che:

- (i) il Presidente e il soggetto verbalizzante siano presenti nello stesso luogo della convocazione;
- (ii) tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti.

Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.

## **Articolo 21**

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'utile netto risultante dal bilancio, dopo prelevata la quota del cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, viene ripartito alle azioni, su proposta del Consiglio di Amministrazione, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

## **Articolo 22**

I dividendi vengono pagati alle epoche e nei luoghi designati dal Consiglio.

Tutti i dividendi non esatti entro il quinquennio dal giorno in cui vennero esigibili saranno prescritti a favore della società'.

## **Articolo 23**


In caso di scioglimento della società' si provvede per la sua



liquidazione a mezzo di uno o piu' liquidatori nominati dall'assemblea che ne fissa i poteri.

## **Articolo 24**

I soci possono concedere alla societa' finanziamenti, sia a titolo oneroso, sia a titolo infruttifero.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'R' followed by a long, sweeping horizontal stroke that tapers to the right.

Alienazione delle quote azionarie nelle Società Partecipate SEA S.p.A. - Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A - determinazioni

P.G. 808967 / 2011

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:**


ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000

**Favorevole**

**se ne propone l'immediata eseguibilità**


N.B. provvedimento ritenuto senza riflessi contabili  
(sbarrare quando ne ricorrano i presupposti)

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Davide Corritore



Data... 09.11.2011..

IL DIRETTORE DEL SETTORE  
SOCIETA' ED ENTI PARTECIPATI  
Dott. Mariangela Rimoldi



**D.C. Finanza, Patrimonio e Bilancio**

Settore \_\_\_\_\_ Servizio \_\_\_\_\_ Ufficio \_\_\_\_\_

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_**  
ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000

**Favorevole**


**Non dovuto** (in quanto la proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione d'entrata)

**Contrario per i seguenti motivi**

VEDI RETRO

Data... 9/11/2011.....

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA




**PARERE DI LEGITTIMITA'**

(nota sindacale prot. N° 1078010/97 del 30.06.1997)

**Favorevole**

IL SEGRETARIO GENERALE



Data... 09.11.2011

Milano

Comune  
di Milano

Pag. 1

DIREZIONE CENTRALE BILANCIO

Servizio UFFICIO AMMINISTRAZIONE  
Ufficio UFFICIO AMMINISTRAZIONE

P.G. Richiesta	808999	P.G. Provvedimento	808967		
----------------	--------	--------------------	--------	--	--

Provvedimento	Parere/Visto	N°	Data
Deliberazione	Favorevole:	3378	09/11/2011

DIREZIONE CENTRALE	BILANCIO
SETTORE	.
OGGETTO Provvedimento	ALLIENAZIONE DELLE QUOTE AZIONARIE NELLE SOCIETÀ PARTECIPATE SEA SPA - MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI SPA - DETERMINAZIONI

DATA	09/11/2011	Responsabile del procedimento	FORNO BRUNA
------	------------	-------------------------------	-------------

IL DIRIGENTE DI RAGIONERIA